

N. R.G. [REDACTED] cui è riunito il n. [REDACTED] R.G.



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

QUINDICESIMA - TRIBUNALE DELLE IMPRESE - SPECIALIZZATA IMPRESA "B"

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Amina Simonetti                      Presidente

dott. Alima Zana                      Giudice

dott. Maria Antonietta Ricci Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. [REDACTED] + [REDACTED] promossa da:

FALLITO [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]  
[REDACTED], elettivamente domiciliato in [REDACTED] presso  
lo studio dell'avv. [REDACTED]

PARTE ATTRICE

contro

20. [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) con il patrocinio dell'avv. CRISTIANO  
SAMPIETRO (C.F. [REDACTED]) e dell'avv. MANLIO ANZALDO (Cod. Fisc.  
[REDACTED]), elettivamente domiciliato in VIA REZZONICO, 47 22100 COMO presso il  
difensore avv. MANLIO ANZALDO

#### 10.4 Sulla domanda di manleva nei confronti di [REDACTED] e [REDACTED]

Gli ex dipendenti di [REDACTED] (responsabile del [REDACTED] e [REDACTED]) [REDACTED] (responsabile [REDACTED]) sono stati chiamati in giudizio dai sindaci [REDACTED] e [REDACTED] in quanto ritenuti responsabili ex art. 2043 c.c. quantomeno a titolo di colpa:

- i. per non aver rifiutato la loro collaborazione al consigliere [REDACTED] che richiedeva l'alterazione dei dati di magazzino;
- ii. per non aver segnalato le anomalie del caso al collegio sindacale e/o ai revisori.

Sul punto il Collegio richiamato quanto sopra già rilevato, osserva, per quanto di rilevanza anche ai fini del riparto delle spese, che [REDACTED] e [REDACTED] erano dipendenti di [REDACTED] e lavoravano sotto lo stretto controllo del Presidente del c.d.a. [REDACTED]. In corso di causa non è emerso alcun indice da cui desumere che godessero di anche di un minimo margine di autonomia nella elaborazione finale dei dati.

Invero la prospettazione svolta nei loro confronti dai sindaci che li hanno chiamati "a manleva" risulta alquanto carente, dal momento si limita ad una mera illustrazione della loro attività con riguardo alla rilevazione dei dati e all'elaborazione degli stessi, senza alcun specifico approfondimento sicché il grave *deficit* di allegazione non si sarebbe potuto colmare in sede istruttoria. In particolare, non viene svolto uno specifico addebito fondato su condotte colpose o dolose ad essi individualmente imputabili. Mentre l'essersi limitati a "eseguire direttive del superiore" elide in radice ogni profilo di loro responsabilità ai fini che in questa sede rilevano, sia per carenza di elemento soggettivo, sia per carenza di nesso di causalità.

24. condanna i convenuti [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] al pagamento delle spese legali sostenute da [REDACTED], che si liquidano in euro 20.000,00 per compensi d'avvocato, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 16 giugno 2022.

Il Giudice  
*dott. Maria Antonietta Ricci*

Il Presidente  
*dott. Amina Simonetti*